

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	1141	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	1141	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo di Enti locali (3687)	1142	
PRESIDENTE	1142, 1145	
AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1144	
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1142, 1144	
MINIO	1142	
USVARDI, <i>Relatore</i>	1142, 1144	
ZUGNO	1144	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali (3722)	1145	
PRESIDENTE	1145, 1146, 1147	
		PAG.
		AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>
		ANGELINO
		CASTELLUCCI
		MINIO
		TROMBETTA
		USVARDI, <i>Relatore</i>
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		1147
		 La seduta comincia alle 10,15.
		ZUGNO, <i>Segretario f.f.</i> legge il processo verbale della seduta precedente.
		<i>(È approvato).</i>
		 Congedi.
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bima e Silvestri.
		 Comunicazione del Presidente.
		PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Pella e Russo Vincenzo sono sostituiti rispettivamente dai deputati Piccinelli e Carra.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Modificazioni al decreto legislativo 11
marzo 1948, n. 409, riguardante la siste-
mazione delle opere permanenti di rico-
vero già costruito dallo Stato o a mezzo
di Enti locali (3687).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo di Enti locali ».

Il Relatore, onorevole Usvardi, ha facoltà di riassumere i termini della discussione.

USVARDI, *Relatore*. L'onorevole Salvi, in mia assenza, ha svolto la relazione su questo disegno di legge e dai risultati emergenti da resoconto sommario, mi è parso che sia stata portata avanti una discussione piuttosto impegnata, che si è conclusa con l'invito rivolto al rappresentante del Ministero dell'interno di segnalare alla Commissione il numero dei casi ancora in sospeso, cui fa riferimento il provvedimento.

A questa richiesta se n'è aggiunta un'altra relativa alla proposta avanzata dal gruppo comunista di respingere in prima istanza il disegno di legge ed in seconda istanza di applicare i parametri previsti dalla legge speciale per Napoli.

Credo che, prima di continuare la discussione su questo provvedimento, sarebbe importante che l'onorevole rappresentante del Governo mettesse la Commissione in grado di continuare la discussione sulla base di dati di fatto oggettivi.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Nella riunione precedente si decise che sarebbe stato opportuno che il Governo fornisse alla Commissione maggiori elementi.

Gli interessati al provvedimento sono 169 per una spesa di 312 milioni. In effetti chi si muove è il titolare della partita più cospicua, quella di Livorno, per un importo di 15 milioni. Le altre sono piccole partite che oscillano da un minimo di 250 mila lire ad un massimo di un milione e mezzo. Comunque ho a disposizione degli onorevoli colleghi un quadro riassuntivo completo.

Comprendo le ragioni e le preoccupazioni espresse da alcuni onorevoli colleghi intervenuti nella riunione passata sul disegno di legge. Ma sembra che le preoccupazioni si siano incentrate soprattutto sul timore di creare un precedente. A questo proposito de-

vo dire invece che il disegno di legge chiude una partita che si potrae da circa 27 anni.

Comunque, poiché è stata ventilata l'opportunità di esaminare il problema in sede di Comitato ristretto, se la Commissione dovesse decidere in tal senso, si potrebbe giungere in quella sede a valutazioni che potrebbero condurci ad una soluzione definitiva del problema.

Occorre inoltre tener presente che la causa intentata da chi deve avere 15 milioni impedisce a coloro cui spettano somme insignificanti di poterle riscuotere.

MINIO. In linea di principio noi non siamo contrari alla costituzione di un Comitato ristretto. Ma sorge un problema in relazione al numero di coloro che furono espropriati per l'esecuzione di opere pubbliche. Non saranno solo quelli di cui ha parlato l'onorevole Sottosegretario, ma ve ne saranno altri.

Ve ne saranno molti che hanno accettato l'indennità, per cui sorgerebbe una notevole sperequazione fra chi ha accettato l'indennizzo e chi non l'ha accettato. Vi saranno quelli che hanno insistito di più e riscuoteranno quindi di più.

Ma non è questa la questione più grave, bensì la seguente sulla quale vorrei richiamare l'attenzione della Commissione: è qui implicata una sconfessione aperta dell'operato del Parlamento e del Governo. Non dimentichiamo che il decreto legislativo del 1948 fu dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale e che nel 1961, a seguito appunto della sentenza della Corte, il Governo presentò un disegno di legge, approvato dal Parlamento che moltiplicava per dieci volte l'indennità di cui al primitivo decreto del 1948. Ma anche questa volta vi è stato il solito giudice che ha trovata fondata l'ipotesi di incostituzionalità e quindi si è giunti ad una nuova sentenza della Corte.

Abbiamo sbagliato una seconda volta. Questo almeno è risultato. La Corte costituzionale dice che il Parlamento non conosce la Costituzione, non sa nemmeno cosa sia e non si ispira ai suoi principi e noi, da docili scolaretti, sconfessiamo il nostro operato; perché questa volta non soltanto il Governo, ma anche il Parlamento ha sbagliato!

Ho già detto che la creazione della Corte costituzionale è stata secondo me uno dei peggiori errori del costituente, per i poteri che le furono conferiti ed in base ai quali la Corte stessa si è trasformata nel vero potere, anche legislativo, del Paese; ed a questo si aggiunga una prassi della Corte che, a mio avviso, è andata molto al di là dello spirito della Co-

stituzione, poiché la Corte non limita i suoi interventi alle questioni di legittimità costituzionali.

Io avevo modestamente osservato che talvolta il Parlamento potrebbe insistere per sottolineare il proprio dissenso dall'indirizzo giurisprudenziale della Corte. E questo potrà anche servire a stancare chi continuamente promuove ricorsi alla Corte.

È vero che le partite non sono grosse, ma 15 milioni non sono una cosa da nulla; inoltre il provvedimento al nostro esame implica quel riconoscimento del diritto alla rivalutazione della moneta che lo Stato non ha riconosciuto a nessun creditore.

Anche questa è questione di principio, di non trascurabile importanza. Significa anche riconoscere il diritto ad essere indennizzati non solo del valore di un capitale o di un investimento, ma anche di una mancata speculazione, con il pericolo di compromettere tutto anche per l'avvenire.

Non dimentichiamo che abbiamo avuto una sentenza della Corte costituzionale relativamente alla legge 167, sulla quale il Parlamento è dovuto tornare, applicando la legge speciale per Napoli. Ora si va al di là di questo, riferendosi alla legge sugli espropri del 1865. Quindi in un certo senso diamo alla Corte il pretesto per poter dire che anche la nuova norma della 167 potrebbe essere dichiarata incostituzionale. La modifica apporata alla legge 167 stabilisce che l'indennità di esproprio si misura a norma della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, che è la legge speciale per Napoli.

Non dobbiamo inoltre dimenticare che sta per essere esaminato dal Parlamento il disegno di legge urbanistica, nel quale è prevista l'indennità di esproprio delle aree edificabili. Se quindi ci proponiamo di deliberare che l'indennità di esproprio delle aree si commisura nel modo previsto da questo disegno di legge, compromettiamo il principio predisposto nel nuovo testo della legge urbanistica.

Questa è una cosa molto grave! Sarà difficile poi stabilire due pesi e due misure! Una volta stabilito — in questa sede — che una area si espropria al prezzo di mercato, come faremo a stabilire diversamente in sede di legge urbanistica?

Del resto anche il criterio della piccole e delle grandi partite non può rappresentare un principio giuridico. Una volta ammesso che l'indennità di esproprio si commisura al prezzo della libera contrattazione, come prevede l'articolo 39 della legge 25 giugno

1865, n. 2359, come faremo a stabilire un diverso criterio per la 167 e per la legge urbanistica? I cittadini sono uguali dinanzi alla legge e dinanzi alla Costituzione! Non sono in discussione soltanto gli indennizzi di 10 o 15 milioni previsti da questo disegno di legge, ma è in discussione il precedente che con questo provvedimento stiamo per creare!

La Costituzione stabilisce che lo Stato può espropriare indennizzando gli espropriati. Mi domando come debba avvenire l'indennizzo. Vi sono due interpretazioni diverse; quella della Corte costituzionale e quella del Parlamento. Evidentemente se risolviamo questo contrasto di indirizzo nel senso indicato dalla Corte costituzionale, rischiamo di pregiudicare tutta la legislazione futura in materia.

Se ho un palazzo in un punto nel quale deve passare una strada e lo Stato deve abbatterlo, ho diritto di essere indennizzato; ma quando si tratta di aree fabbricabili la cosa è diversa e non a caso è nata la legislazione sull'esproprio, perché, mentre il palazzo rappresenta una cosa mia, il prezzo di mercato delle aree è un'altra cosa. Se noi riconosciamo il principio in base al quale chi viene espropriato di un'area ha diritto ad essere pagato come nelle libere contrattazioni, la si può salutare, la legge urbanistica!...

Dove va a finire la lotta contro il *plus-valore* e la speculazione delle aree? Quando un'area agricola che vale 100 lire al metro quadrato acquista un valore di 50 mila o 100 mila lire al metro quadrato, il merito non è del proprietario, ma della collettività che ha dotato la proprietà di strade, di luce di servizi ecc.

Vogliamo credere che un metro quadrato di terreno vale tanto? Si tratta di una taglia che è imposta alla comunità. Con questo disegno di legge si crea il principio per cui il cittadino che possiede un'area è indennizzato della mancata possibilità di far pagare alla collettività una taglia! Di cosa deve essere indennizzato? del fatto che il comune ha aperto una strada e che il proprietario espropriato, non può appropriarsi del valore che con questa la collettività ha creato? Quindi esproprio significa comprare come in libera contrattazione. E questo — ripeto — dopo aver creato i precedenti della legge n. 167 e dopo che ci siamo proposti di mettere un limite alla speculazione sulle aree!

Onorevole sottosegretario, io mi sono volutamente dilungato perché non si tratta soltanto delle persone oggetto del disegno di legge, ma perché poi la Corte ci dirà che se la legge urbanistica non riconosce agli espro-

priati il diritto di ricevere quanto avrebbero ricevuto in regime di libera contrattazione, la legge stessa è incostituzionale e... tanti saluti!

Quando l'ente pubblico, comune o Stato, vuole acquisire una area per costruire case popolari la deve comprare, riconoscendo il diritto alla speculazione e il diritto di appropriarsi dei valori altrui. E allora cosa c'entra l'indennizzo previsto dalla Costituzione? Questo mi pare che fosse un principio ammesso e riconosciuto da tutti!

Ora invece andiamo all'indietro, applicando una norma secondo la quale per l'espropriazione si fa riferimento all'articolo 39 della legge 25 giugno 1865. Vorrei chiedere al ministro Mancini quale altro criterio potrà seguirsi per la legge urbanistica. Con questo disegno di legge si tende a ridurre a zero tutta la lotta contro la speculazione sulle aree fabbricabili.

Noi, pertanto, trattandosi di una questione eminentemente costituzionale, che oppone la interpretazione del Parlamento a quella della Corte, trattandosi di una questione di principio di grande portata, riteniamo di aderire alla richiesta della nomina di un Comitato ristretto. Comunque desidero sottolineare che la nostra posizione sul disegno di legge è fermissima, che siamo decisi a non far passare il disegno di legge redatto in tal modo, chiedendone eventualmente la rimessione in Assemblea.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. La situazione di fatto, giuridica, è completamente diversa da quella prospettata dall'onorevole Minio. Penso che una valutazione in sede di Comitato ristretto possa chiarire queste profonde differenze persuadendo tutti che questo disegno di legge non coinvolge affermazioni di principio tali da giustificare le preoccupazioni di alcuni onorevoli colleghi.

ZUGNO. Sono favorevole innanzitutto alla costituzione di un Comitato ristretto per esaminare in quella sede il problema.

Ma da parte dell'onorevole Minio è stato sollevato un argomento che nessun Comitato ristretto potrà risolvere:

Comunque dobbiamo andare cauti sul problema: non è vero in sostanza che ogni sentenza della Corte costituzionale sia una sconfitta del Parlamento, in quanto la Corte costituzionale è un organo costituzionale come lo è il Parlamento.

A scanso di responsabilità, vorrei dichiarare che si deve accettare da parte nostra l'applicazione della Costituzione nella sua integrità. Se domani si dovesse ritenere, con la

maggioranza politica necessaria, di modificare la Costituzione, il problema sarà un altro. Ma oggi è doveroso da parte del Parlamento applicare i principi della Costituzione.

USVARDI, *Relatore*. Credo sia possibile affrontare in sede di Comitato ristretto quanto è stato ribadito dall'onorevole Minio.

La Corte costituzionale ha accennato in maniera estremamente esplicita alla discrezionalità del legislatore nel formulare gli indennizzi per l'esproprio. La Corte costituzionale ha dichiarato nullo un provvedimento, ma non ha suggerito una diversa formulazione.

Ritengo comunque che sia possibile trovare una soluzione di compromesso, che tenga conto esattamente, come fu fatto già nel 1961, quando si applicò il criterio delle dieci volte, della discrezionalità propria del legislatore nel valutare un esproprio che è stato considerato dalla Corte costituzionale non valutato in maniera esatta.

Penso quindi che nel merito, e alla luce della sentenza della Corte costituzionale, non apprendo perciò una discussione di carattere generale, si possa trovare una soluzione.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Circa l'intervento di carattere generale dell'onorevole Minio, credo che questa non sia la sede opportuna per sollevare questioni di principio su presunti conflitti di competenza ai vertici degli organi della Repubblica.

La Costituzione prevede il metodo per risolvere alcuni quesiti. Ma anche nella parità tra i vertici costituzionali una preminenza è riservata al Parlamento, che può sempre adottare la procedura richiesta per la modifica della Costituzione o della legge costituzionale.

L'articolo 2 della Costituzione garantisce il diritto dell'espropriato all'indennizzo.

La Corte si è riferita alla legge generale sulle espropriazioni per indicare la base di partenza delle valutazioni per l'indennizzo. Ma devo dire che la Corte ha anche detto che il potere legislativo può evitare l'insorgere di sperequazioni.

La Corte dice che non si può, soprattutto quando sono intervenute ragioni di svalutazione monetaria così gravi, riferirsi al valore del tempo dell'occupazione, perché l'indennizzo risulterebbe addirittura « irrisorio rispetto ad un serio ristoro ».

È stato dichiarato incostituzionale anche il secondo provvedimento legislativo perché parte dal valore monetario del tempo dell'occupazione moltiplicato per dieci, mentre sarebbe più corretto partire dal valore venale diminuendolo adeguatamente.

Vorrei informare la Commissione che il Governo aveva predisposto uno schema di progetto di legge che si riferiva alla legge per Napoli, ma poi è stato modificato per uno scrupolo del Ministero della giustizia il quale, considerando la sentenza della Corte ha ritenuto che vi potesse essere qualche perplessità anche a quel riguardo e quindi ha sconsigliato la presentazione dell'originario schema.

Il Governo non è quindi contrario a riferirsi alla legge per Napoli, ma penso che comunque, una volta chiarita e sdrammatizzata la questione, sia utile discutere in Comitato ristretto i concreti parametri da adottare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, considerati gli orientamenti emersi nel corso della discussione, ritengo opportuno il ricorso ad un Comitato ristretto, che mi riservo di nominare, il quale studi i dati per la formulazione dei parametri di valutazione.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali (3722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali ».

Il Relatore, onorevole Usvardi, ha facoltà di svolgere la relazione.

USVARDI, Relatore. Il disegno di legge in esame si propone di adeguare la misura del gettone di presenza ad un reale compenso delle prestazioni svolte dai soggetti indicati nel titolo.

Come ben sapranno gli onorevoli Commissari, il gettone attuale corrisponde a mille

lire lorde, che diventano 860 nette. Ritengo che la proposta di commisurarla al mutato potere d'acquisto della moneta sia giusta ed abbia anche un aspetto morale.

Sappiamo infatti che, dato l'esiguo compenso per gli estranei all'amministrazione, per dare un minimo riconoscimento all'attività dei commissari si modificava il numero reale delle riunioni; il che ha creato delle sperequazioni di fatto, oltre ad avere permesso la formulazione di varie soluzioni di indennizzo con denominazioni diverse: indennità di carica, compenso speciale per disagi; formulazioni che non si identificano con lo spirito del decreto del Presidente della Repubblica, che vuole sia corrisposto soltanto un gettone in relazione al lavoro svolto in particolari momenti, in esecuzione cioè di una attività ben definita.

Il disegno di legge ha ottenuto ieri il parere favorevole della Commissione bilancio anche perché in quella sede il sottosegretario Caron ha fornito assicurazioni precise in ordine alla spesa, che non sarà dilataata giacché vi è un limite definito che non si deve superare: un numero massimo di 12 gettoni mensili. Il Governo ritiene quindi che si rimanga senz'altro nell'ambito delle spese stabilite nei capitoli di bilancio anche elevando a tremila lire il compenso a gettone. Penso quindi che possiamo dichiararci favorevoli al disegno di legge.

Desidero sottolineare che numerosi enti pubblici già da tempo corrispondono somme diverse per i gettoni, andando notevolmente al di là del decreto presidenziale; per cui non vi sarebbe soltanto una perequazione di fatto, ma una moralizzazione, rendendo identica la situazione in tutti gli enti.

Con l'articolo 2 è stata data al Ministero competente la possibilità, per determinati comitati, commissioni o collegi, di elevare in ordine alla importanza e responsabilità del lavoro il compenso fino a 5 mila lire.

Per questa facoltà posso fare esplicito riferimento al Consiglio superiore della sanità, che per i compiti che svolge potrà legittimamente proporre l'elevazione in parola. Penso che anche per altre commissioni, che a giudizio dei vari ministeri si potranno considerare di analoga importanza, si potrà pervenire alla detta elevazione.

Ritengo quindi che dovremmo approvare senz'altro questo disegno di legge che, oltre ad un'azione di perequazione, si propone una azione moralizzatrice.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINIO. Noi ci dichiariamo favorevoli al disegno di legge. Vorrei soltanto cogliere l'occasione per far presente al Governo che ormai il problema dei compensi a gettone per la partecipazione a commissioni, sia per quanto riguarda organismi statali, sia enti, dovrebbe essere affrontato in pieno, anche per evitare, oltre a sperequazioni, difficoltà di funzionamento.

Per esempio, è previsto il gettone di presenza per la Commissione elettorale e mandamentale, mentre tale gettone non è previsto per la Commissione comunale elettorale, che certamente non svolge un lavoro minore e spesso si trova in difficoltà di funzionamento in quanto le Prefetture non approvano le deliberazioni dei Consigli comunali relative ai gettoni. Un altro caso è quello delle Commissioni tributarie di primo grado e comunali, per le quali è previsto il gettone di presenza, mentre tale gettone non è previsto per la GPA in sede di tributi locali. Le Commissioni comunali sono composte di molti membri esterni che hanno molto lavoro da svolgere; spesso tali Commissioni non possono lavorare in quanto non si raggiunge il numero legale, perché le Prefetture hanno negato persino le mille lire.

Ritengo che non sia il caso di avanzare alcuna proposta in merito a tale questione, in quanto non potrebbe trovare accoglimento data l'estraneità della materia. Tuttavia sarebbe opportuno che il Governo consigliasse alle Prefetture di approvare le deliberazioni dei Consigli comunali, in misura anche inferiore a questa, ma tale da compensare quanti sacrificano molti giorni di lavoro alla settimana.

ANGELINO. Desidero esprimere parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, tenuto conto anche di alcuni dati che sono a mia conoscenza. Per esempio, per la nomina dei segretari comunali, per le promozioni ecc... se non erro, è previsto un gettone di presenza di dieci mila lire per l'esame di ciascun comune; quindi il portare a tre mila lire il gettone per queste altre Commissioni mi sembra rappresenti un atto di perequazione. Per i concorsi degli enti locali vediamo che spesso sei o sette ore di presenza si traducono in pernottamenti ecc... Per lo Stato un gettone di tre mila lire per seduta è il minimo, se si vuole che le Commissioni funzionino.

TROMBETTA. Anche noi siamo d'accordo sul disegno di legge. Tuttavia qualche dubbio sorge a proposito del secondo comma dell'articolo 2, in quanto la richiesta di cor-

redare con le copie dei verbali tutti i titoli di spesa che possono far capo ai componenti la Commissione — che a loro volta dipendono da numerose amministrazioni — può appesantire molto la procedura. Forse un apposito certificato, rilasciato responsabilmente dalla Commissione, potrebbe sostituire la copia del verbale, perché se la Commissione è composta da molti membri e se gli interventi nel corso della seduta sono numerosi, si rischia di affogare nelle carte. Quindi, come ripeto, se il Governo è d'accordo, sarebbe opportuno sostituire alla copia del verbale un apposito certificato rilasciato dalla presidenza della Commissione.

CASTELLUCCI. Vorrei ricordare che in alcuni comuni le Commissioni per la finanza locale ricevono un gettone di presenza simbolico.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha nulla da aggiungere alla relazione concreta e puntuale dell'onorevole Usvardi, se non per sottolineare l'aspetto particolare di questo disegno di legge, che mira all'adeguamento monetario, ma soprattutto alla regolamentazione alla perequazione, e quindi alla moralizzazione, del settore. Non si dovrebbero quindi verificare in futuro i casi che l'onorevole Angelino ha sottolineato, perché il gettone di presenza, una volta adeguato, si dovrà mantenere nei limiti previsti da questo provvedimento.

Quanto al suggerimento avanzato dall'onorevole Trombetta, lo scopo del secondo comma dell'articolo 2 è quello di evitare che sulla base di semplici indicazioni non responsabili si moltiplichino le presenze in modo artificioso, come fino ad oggi è talvolta accaduto per sopperire all'esiguità del gettone. Ora, ritengo che il sistema delle certificazioni possa portare a documenti « stirati », mentre le copie del verbale sono atti solenni, non facilmente alterabili. Inoltre penso che un appesantimento maggiore della procedura potrebbe derivare proprio da una seconda documentazione, rispetto a quella unica, legale e necessaria che è il verbale di seduta. Forse vi sarà un ritardo nel pagamento dei gettoni, in quanto occorrerà attendere la compilazione del verbale, ma sarà il verbale che farà fede in modo unico ed assoluto sulla spettanza del compenso.

Vorrei infine far presente all'onorevole Minio che il Governo accetta l'invito a dare istruzioni per coordinare l'attività degli organi di controllo sugli atti dei comuni che

proponessero un gettone a favore delle amministrazioni locali, anche in relazione a quanto ha detto l'onorevole Castellucci.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

Articolo 1:

La misura del gettone di presenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, è stabilita in lire 3.000.

I titoli di spesa per gettoni di presenza devono essere corredati dalle copie dei verbali relativi alle singole sedute.

(È approvato).

Articolo 2.

Per le Commissioni, i Consigli, i Comitati o Collegi comunque denominati, previsti da provvedimenti legislativi speciali, ove la misura dei gettoni di presenza non sia da questi direttamente stabilita, il Ministro competente, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in relazione all'importanza e responsabilità degli adempimenti da compiere, la elevazione fino a lire 5.000 del gettone di presenza di cui al precedente articolo oppure l'attribuzione di un compenso forfettario mensile non superiore in ogni caso a quello massimo consentibile in applicazione dello stesso articolo.

(È approvato).

Articolo 3.

Le misure dei compensi e delle indennità previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 per cento.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali » (3722).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Astolfi Maruzza, Bassi Aldo, Bonaiti, Botta, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Laforgia, Lenti, Longoni, Matarrese, Minio, Napolitano Francesco, Patrini, Piccinelli, Raffaelli, Carra, Salvi, Scricciolo, Soliano, Trombetta, Usvardi, Vespi gnani, Vicentini, Zugno.

Sono in congedo:

Bima e Silvestri.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO
